

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia Reck-Girasoli Romana, in Vevey

(del 2 febbraio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo preavvisare come segue sulla domanda di grazia 9 dicembre 1961 della signora Romana Reck-Girasoli, in Vevey.

In data 11 giugno 1959 la Girasoli era stata condannata dalle Assise correzionali di Bellinzona, per appropriazione indebita, a 4 mesi di detenzione, con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. Questo beneficio venne revocato in data 16 gennaio 1960 in seguito ad una sentenza 8 novembre 1960 del Tribunale correzionale di Losanna, sentenza con la quale la Girasoli venne nuovamente condannata per appropriazione indebita, falsità di documenti e sottrazione di poca entità a 3 mesi di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale per 3 anni.

In seguito alla decisione di revoca — e alla successiva pubblicazione della sentenza sul *Monitore svizzero di polizia* — la Girasoli venne arrestata e traddotta presso il Penitenziario di Lugano, dove rimase dal 25 gennaio al 22 marzo 1961, data nella quale, per motivi particolari (gravidanza), è stata decretata la interruzione della pena.

Dall'esame degli atti si rileva che la Reck-Girasoli dovrebbe effettivamente scontare ancora 28 *giorni* di detenzione. Nella domanda di grazia, che ha lo scopo di ottenere il condono di questo residuo di pena, si adducono in particolare ragioni di carattere umanitario.

La stessa è stata sottoposta per il preavviso al presidente della Camera criminale di appello che non si oppone al suo accoglimento.

Il Gran Consiglio è per legge l'autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce, com'è noto, un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali, nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente ingiustizia.

A nostro giudizio sono dati nel caso in esame gli estremi per la concessione della clemenza: con il matrimonio e la nascita della bambina la situazione e le responsabilità della signora Reck-Girasoli sono completamente mutate e possono giustificare la comprensione dell'autorità chiamata a decidere. Atto di umanità nonchè di fiducia verso la Reck-Girasoli che rappresenta sicuramente per lei il miglior monito per l'inizio di una nuova vita. E' pure da tener presente il fatto che i 2/3 della pena sono già stati scontati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Consigliere Segretario di Stato :
Zorzi